



**Deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 45 del 30/04/2025**

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese di Aprile, presso: Sala Consiliare, alle ore 16:45, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1<sup>a</sup> convocazione, adunanza ordinaria, seduta pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento della votazione sulla presente deliberazione risultano presenti:

1	PIGNOTTI FRANCESCO	Sindaco	P	9	LANDINI ROSSANA	Consigliera	P
2	BONGI LEONARDO	Consigliere	P	10	FORCONI RICCARDO	Consigliere	P
3	FRANCHINI LAURA	Consigliera	P	11	REDINI SONIA	Consigliera	P
4	ORSINI ANDREA	Consigliere	P	12	DEIDDA BENIAMINO	Consigliere	P
5	STINGHI DAVID	Consigliere	P	13	BARBAROSSA MICHELE	Consigliere	P
6	BRUZZESE KATIUSCIA	Consigliera	P	14	VENTURI FABIO	Consigliere	P
7	LORENZINI LEONARDO	Consigliere	P	15	GIANNINI SERENA	Consigliera	P
8	CIONI MILLER	Consigliere	P	16	CELLINI FRANCESCA	Consigliera	A

Presiede la seduta Il Presidente Consiglio, DOTT. LEONARDO BONGI.

E' assente giustificata la Consigliera: Cellini Francesca.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale, DOTT. FERDINANDO FERRINI.

Scrutatori designati: ./

Sono presenti gli Assessori: Baragli Sandra, Petruzzi Corso, Nocentini Paola, Conti Francesco, Frezzi Paolo.

Verificato il numero legale, il Presidente che presiede la seduta odierna procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



*Partecipa alla seduta la Consigliera Saura Milani.*

*Si dà atto che, prima della votazione sull'argomento in oggetto, esce dall'aula la Consigliera Cellini.*

Il Presidente dà la parola al Vice-Sindaco Conti che relaziona sul presente argomento.

Il Consigliere Barbarossa annuncia voto contrario.

La Consigliera Redini sollecita una trattazione più accurata del tema anche in relazione al fatto che in merito alle tariffe TARI non c'è stata una vera campagna informativa.

Il Vice-Sindaco Conti replica sul punto.

La Consigliera Redini dichiara che il Vice-Sindaco in questo caso è stato chiaro.

Anche il Consigliere Barbarossa apprezza l'intervento di Conti e afferma di essere pronti a sostenere le innovazioni citate dal Vice-Sindaco.

Il Sindaco riprende il tema del piano di spazzamento e delle innovazioni tecnologiche per renderlo più efficiente. Infine fa un accenno al tema del porta a porta.

Quindi,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 114 del 19.12.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- l'art.1, comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, da 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art.1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio << chi inquina paga >>;



- l'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la determinazione ARERA n. 2 /DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione ARERA n. 1/DRIF/2022, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” che ha introdotto, a partire dall’anno 2024, due componenti perequative, espresse in euro/utenza:
  - € 0,10 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1),
  - € 1,50 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2);
- il DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 ha stabilito principi e criteri per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti, introducendo il “bonus sociale rifiuti” a partire dal 1 gennaio 2025, secondo modalità applicative che dovranno essere fissate da ARERA entro 4 mesi dall’entrata in vigore del medesimo DPCM;
- la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF recante “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-*bis* del decreto legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025 n. 24” che ha introdotto la componente perequativa pari a 6,00 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, da imputare a tutte le utenze domestiche e non domestiche;
- ATO con deliberazione assembleare n. 3 del 11.04.2024 ha approvato il PEF di ambito 2024-2025;



RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, approvata in data 30/04/2024, con cui è stato preso atto, secondo le regole del metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, del Piano Economico Finanziario (PEF) il quale espone per il 2025 un costo complessivo di € 7.292.470,00;

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art.7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ...”*;

CONSIDERATO CHE:

- l'art.3, comma 5 – quinquies del D.L. n. 228 del 2021 (cd. D.L. “Milleproroghe”) convertito nella Legge n. 25 del 2022 ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'art.1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 43, comma 11, del D.L. n. 50 del 2022 (c.d. D.L. “Aiuti”) ha previsto che ogni qualvolta il termine per l'approvazione venga posticipato oltre il 30 aprile, le scadenze per approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, le tariffe e i regolamenti della TARI verranno allineate con quelle dei preventivi;
- l'art.13, comma 15 ter, del D.L. n. 201 del 6.12.2011 in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2024) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2025, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art.19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio dei rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2025 nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze sull'importo del tributo, stabilita nel 5% (delibera del Consiglio Metropolitan n. 121 del 18.12.2024);



RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art.183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed, in particolare, con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art. 198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238, comma 10, con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

VISTO come, sempre ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, occorra dare atto che l'importo di euro 97.000,00 relativo al costo delle minori entrate per riduzioni tariffarie (considerate riduzioni "atipiche") previste nel regolamento TARI, ex art. 15 comma 6 da lett. a) a lett. n) è finanziato con risorse proprie di bilancio diverse dalla TARI;

TUTTO CIO' PREMESSO,

RITENUTO necessario per l'anno 2025 effettuare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 67,00% a carico delle utenze domestiche,
- 33,00% a carico delle utenze non domestiche,

in considerazione dell'esperienza degli anni pregressi, al fine di armonizzare gli aumenti tra le due tipologie di utenze per un incremento omogeneo e del fatto che il Comune ha una vocazione prevalentemente residenziale. Il riscontro oggettivo è fornito dal numero delle utenze domestiche rispetto a quelle non domestiche, dalla superficie soggetta a tassazione e dalla quantità di rifiuti conferiti;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato A della presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato B della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2025:

- acconto (pari al 60% di quanto pagato nell'anno 2024)
  - 1^ rata: mercoledì 16 luglio 2025;
  - 2^ rata: martedì 16 settembre 2025



- saldo (residuo 40% + conguaglio tariffe 2025)

- 1<sup>a</sup> rata: martedì 2 dicembre 2025;
- 2<sup>a</sup> rata: lunedì 2 febbraio 2026;

VISTO:

- l'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art.13, comma 15 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- l'art.7 lettera h), del D.L. 13/05/2011, n. 70 che recita: “ i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 9.04.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 104 del 29.09.2014, n. 57 del 25.06.2015, n.99 del 29.09.2015, n. 15 del 17.02.2016, n. 111 del 25.10.2016, n. 25 del 26.03.2018, n. 32 del 27.03.2019, n. 88 del 28.09.2020, n. 83 del 30.06.2021, n. 109 del 22.12.2022;

VISTO che l'argomento è stato esaminato dalla 1<sup>a</sup> Commissione nella seduta del 28/04/2025;

PRESO ATTO dei pareri in merito formulati dal Dirigente Area 1 – Gestione delle risorse ai sensi dell'art.49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Consiglieri Giannini, Venturi e Barbarossa del Gruppo Fratelli d'Italia e Consiglieri Redini e Deidda del Gruppo Per una Cittadinanza Attiva-Bagno a Ripoli),



espressi mediante votazione elettronica dai sedici presenti,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) e dei documenti ad esso allegati, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, approvata in data 30/04/2024, che stabilisce per l'anno 2025 il costo complessivo in € 7.292.470,00.
3. di effettuare per l'anno 2025 la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:
  - 67,00% a carico delle utenze domestiche,
  - 33,00% a carico delle utenze non domestiche,
4. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato B della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione Ka, Kb, Kc e Kd applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare di cui all'allegato A, che ne costituiscono parte integrale e sostanziale.
5. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal citato Piano Economico Finanziario.
6. Di dare atto che con deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" sono state introdotte, a partire dall'anno 2024, due componenti perequative, espresse in euro/utenza:
  - € 0,10 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1),
  - € 1,50 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2).
7. Di dare atto che con deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF recante "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025 n. 24" è stata introdotta la componente perequativa pari a 6,00 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, da imputare a tutte le utenze domestiche e non domestiche;
8. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato per l'anno 2025, dalla Città Metropolitana di Firenze, nella misura del 5% (delibera del Consiglio Metropolitanano n. 121 del 18.12.2024).
9. Di dare atto che l'art.7 lettera h), del D.L. 13/05/2011, n. 70 dispone che " i versamenti e gli



adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.

10. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- acconto (pari al 60% di quanto pagato nell'anno 2024)

- 1^ rata: mercoledì 16 luglio 2025;
- 2^ rata: martedì 16 settembre 2025

- saldo (residuo 40% + conguaglio tariffe 2025)

- 1^ rata: martedì 2 dicembre 2025;
- 2^ rata: lunedì 2 febbraio 2026.

11. Di prendere atto che il limite massimo delle esenzioni/riduzioni TARI da concedere in sede di applicazione dell'istituto del baratto amministrativo ai sensi dell'art.3, comma 1, del relativo regolamento comunale è stabilito in € 5.000,00.

12. Di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico nei termini di legge.

Successivamente, vista la necessità di approvare la presente deliberazione al fine di dare seguito alle procedure conseguenti, con n. 11 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Consiglieri Redini e Deidda del Gruppo Per una Cittadinanza Attiva-Bagno a Ripoli) e n. 3 astenuti (Consiglieri Giannini, Venturi e Barbarossa del Gruppo Fratelli d'Italia), espressi mediante separata votazione elettronica dai sedici presenti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Firmato Dott. Leonardo Bongi

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Dott. Ferdinando Ferrini

---

### **PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

La presente delibera è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli e diviene esecutiva nei modi e nei tempi di cui all'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:*

*<http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza>*

*nella sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico".*